

Decreto federale sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea negli anni 2014–2020

del 10 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visti gli articoli 10 capoverso 1 e 16h della legge federale del 7 ottobre 1983²
sulla promozione della ricerca e dell'innovazione;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2013³,
decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2014–2020 è stanziato un credito complessivo di 4389,3 milioni di franchi per finanziare la partecipazione della Svizzera:

- a. al programma quadro dell'Unione europea (UE) di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
- b. al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica («programma Euratom») 2014–2018 e alla sua possibile continuazione negli anni 2019–2020;
- c. al progetto ITER, connesso al programma Euratom.

² Il credito complessivo comprende i seguenti crediti d'impegno:

	<u>mio. fr.</u>
a. contributo obbligatorio per la partecipazione a Orizzonte 2020, inclusi Euratom e ITER	3955,3
b. contributo per le misure di accompagnamento nazionali	109,0
c. riserva per aumenti del contributo di cui alla lettera a dovuti a fluttuazioni del tasso di cambio e del rapporto del PIL, nonché ad aumenti di bilancio da parte dell'UE	<u>325,0</u>
Totale	<u>4389,3</u>

¹ RS 101

² RS 420.1

³ FF 2013 1687

³ Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti tra il credito d'impegno per il contributo obbligatorio e il credito d'impegno per le misure di accompagnamento nazionali.

⁴ Il sistema di controlling che misura il rapporto costi-efficacia e gli effetti positivi concreti della partecipazione svizzera ai diversi programmi e progetti è mantenuto.

Art. 2

Qualora le disposizioni finanziarie dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'UE siano applicabili soltanto dopo il 1° gennaio 2014, sino all'applicabilità dell'Accordo i crediti d'impegno possono essere utilizzati per la partecipazione a singoli progetti.

Art. 3

I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 10 giugno 2013

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 10 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

La segretaria: Martina Buol